

MAURO LEONE

IL DIRITTO PENALE NEL TEMPO

I

ASPETTI COSTITUZIONALI
DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ



CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE
NAPOLI — 1980

INDICE - SOMMARIO

1. Considerazioni preliminari su "tempo e diritto": il "tempo nel diritto" e il "diritto nel tempo". — Filosofia e dottrina giuridica rispetto al concetto di "tempo". — Il "tempo" nel diritto penale: necessità di non utilizzare i parametri speculativo-filosofici per impostare la categoria giuridica del "tempo". — La "realtà" del "tempo" pag. 11
2. Il "diritto nel tempo": nessuna interferenza tra "il modo di porsi del tempo nel diritto" e "il modo di porsi del diritto nel tempo". — Il principio di irretroattività della norma penale. — Art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. — Applicabilità del divieto di retroattività alle misure di sicurezza: rinvio. Art. 7 comma 2° della Convenzione. — Deroga al principio di irretroattività. — Ambito di operatività: rinvio » 19
3. Art. 25 cpv. Cost. e art. 1 c.p.: riserva di legge. — Ammissibilità e limiti. — Segue: riserva "relativa" di legge: prospettazione e critica. — Concetto di riserva di legge: esame della dottrina. Impossibilità di identificare in base al testo costituzionale validi criteri di individuazione. — Riserva assoluta di legge: valenza degli elementi testuali e sistematici. — Collegamento al principio di legalità (tassatività delle fattispecie penali o stretta legalità) » 25
4. Art. 1 c.p.: esame dei due diversi principi: *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*. Costituzionalizzazione del principio *nulla poena sine lege*. — Art. 25 cpv. Cost.; ambito di operatività del principio di

irretroattività. — Prospettazioni della dottrina. — Ipotesi restrittiva: irretroattività della legge penale in senso stretto. — Ipotesi estensiva: irretroattività di leggi "punitive": diversa articolazione dell'ipotesi. — Valutazione critica delle due ipotesi. — Divieto di retroattività di "leggi penali" ex art. 25 Cost. — Analogo divieto rispetto ad ulteriori referenti costituzionali: esemplificazione (diritto tributario, etc.). — Pseudo-eccezione al principio di irretroattività per le pene "*in mitius*"

pag. 37

5. Previa conoscibilità delle norme e certezza del diritto quale preteso fondamento al principio di irretroattività. — Collegamento dell'ipotesi alla: *a*) pubblicazione degli atti normativi; *b*) c.d. interpretazione evolutiva. — Significato della "certezza" in relazione alla pubblicazione degli atti normativi, certezza formale e non sostanziale: certezza dell'ordinamento in ordine alla consistenza materiale del proprio apparato normativo. — Ininfluenza ai fini della nostra indagine dell'ipotesi. — C.d. interpretazione evolutiva: ammissibilità della tesi e limiti. — Correlazione all'art. 25 cpv. Cost.: irretroattività delle norme o irretroattività delle disposizioni? — L'interpretazione evolutiva. — Dualità di ipotesi: *a*) interpretazione evolutiva per sopravvenienze normative *b*) interpretazione evolutiva per mutamenti storico-sociali. — Limiti dell'irretroattività nell'ipotesi sub *a*). — Ammissibilità della retroattività nell'ipotesi sub *b*) in relazione sia ad argomentazioni testuali che sostanziali (critica). — Riconducibilità dell'interpretazione evolutiva al principio generale
6. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una "legge penale incriminatrice". — Ininfluenza per la soluzione del problema dei principi relativi alla successione delle leggi nel tempo. — Eventuale reviviscenza delle disposizioni anteriori. — Conseguenze: critica. — Applicabilità nella specie dei principi desumibili dall'art. 25 cpv. Cost. — Conseguenze in ordine alla illegittimità costituzionale di norme penali più favorevoli (rispetto a quelle sfavorevoli che risulterebbero astrattamente applicabili). — Problematicità della soluzione rispetto al sistema incidentale di co-

» 53

<p>stituzionalità: “ rilevanza ” della “ legge ” o “ rilevanza ” della “ questione ”? — Le decisioni della Corte Costituzionale in materia con particolare riguardo alle decisioni n. 85 del 1976 e n. 91 del 1979. — Decadenza del decreto legge: effetti. — Art. 77 u. c. Cost. — Riconducibilità della problematica ai principi emergenti dall’art. 25 cpv. Cost.</p> <p>7. Principio di legalità e misure di sicurezza. — Art. 25 Cost. 3° comma. — Applicabilità del divieto di retroattività alle misure di sicurezza. — La tesi del Bricola. — Art. 7 Conv. eur. dir. dell’uomo. — Efficacia all’interno del nostro ordinamento della Convenzione. — Portata della garanzia nei confronti delle misure di sicurezza. — Insufficienza del dato testuale. L’art. 3 della Convenzione. — Riconducibilità della problematica ai principi emergenti dall’art. 25 cpv. Cost.</p> <p>8. Norme processuali e norme sostantive, stretto collegamento fra le medesime: esemplificazioni. — Impossibilità di identificare un criterio nella Costituzione in ordine a una diversa disciplina temporale. — Analisi dell’art. 25 1° comma Cost. — Principio di irretroattività: conseguenze. — Diverso ambito di operatività del principio di irretroattività ex art. 25 1° e 2° comma. — Irretroattività delle norme processuali in ordine a diversi referenti costituzionali: esemplificazioni. — Riconduzione delle norme processuali alla problematica delle norme sostantive</p>	<p>pag. 63</p> <p>» 77</p> <p>» 89</p>
--	--